

COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI
DELL'ORDINE AVVOCATI DI MILANO

Milano, li 22 giugno 2011

Egregio Signore
DOTT. FILIPPO LAMANNA
PRESIDENTE DELLA SEZIONE
FALLIMENTARE TRIBUNALE DI
MILANO

Illustrissimo Presidente,

la Commissione Procedure Concorsuali dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nell'ottica della consueta collaborazione con la Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano, ha raccolto le segnalazioni di alcune problematiche riscontrate dagli utenti in questa prima fase di applicazione del processo telematico al processo fallimentare e le sottopone alla Sua attenzione.

Una delle esigenze, peraltro, già emersa nell'ambito delle comunicazioni telematiche in generale e rappresentata dalla necessità di certezza della data di ricezione delle stesse ai fini della decorrenza dei termini, è particolarmente sentita nell'ambito del diritto fallimentare nel quale ai termini di decadenza sono collegate conseguenze anche particolarmente gravi:

1. Accade, infatti, che per svariate ragioni (anche solo per ritardi del server centrale) – allo stato non eliminabili – le comunicazioni di cancelleria pervengano al destinatario in una data che non coincide con quella di invio. Sarebbe, quindi, opportuno che il sistema prevedesse che la data di invio della comunicazione fosse affiancata dalla data di ricezione da parte del destinatario, sia per il mittente, sia per il destinatario (eventualmente, potrebbe essere previsto che la ricevuta di avvenuta consegna/l'avviso di mancata consegna, completi delle loro date, previsti dall'art.16 del DM 21/2/2011 n.44, siano comunicati anche al ricevente). Dal tempo di ricezione, e non dall'invio da parte della cancelleria della comunicazione, dovrebbero decorre eventuali termini perentori di decadenza, di impugnazione, di deposito e l'utente potrebbe provare la tempestività con la produzione della "certificazione" della data ricezione.
2. Succede che l'utente debba attendere diversi giorni prima di avere la certezza dell'avvenuto deposito di un atto in quanto il sistema non evidenzia/attesta che il tentativo di deposito sia andato a buon fine (anche se, talvolta, lo è). Per il combinato disposto del DM 2 novembre 2005 (contenente regole tecniche della PEC – Posta Elettronica Certificata – e del DM 21 febbraio 2011 n. 44, però, la comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui è generata la ricevuta; ricevuta che può essere generata entro le 24 ore dal deposito. Sulla base di tali disposizioni normative, quindi, superate le 24 ore dall'invio, l'utente dovrebbe ricevere il messaggio di mancata consegna e l'atto.

andrebbe, eventualmente, ridepositato con conseguente aggravio del lavoro del GD, il quale si ritroverebbe a provvedere più volte sul medesimo atto, della cancelleria che, in questa prima fase, deve stampare gli atti ricevuti e di appesantimento del fascicolo informatico per l'eventualità in cui il deposito fosse già avvenuto. Qualora, poi, l'atto fosse soggetto a termini perentori, vi sarebbe il rischio del mancato rispetto degli stessi. Da un lato, quindi, sarebbe opportuno che le software houses intervenissero affinché la ricevuta/avviso di mancata consegna pervenisse sempre all'utente entro le 24 ore. Fino a tale momento, invece, sarebbe opportuno far coincidere la data di deposito con quella di invio anche ai fini del rispetto dei termini di legge.

3. Si segnala che si sono verificate ipotesi di tentativi da parte della cancelleria di inviare una comunicazione telematica non andati a buon fine e che la cancelleria non si sia accorta del tentativo fallito oppure che accortasi non abbia compiuto nuovamente l'invio (es. è accaduto che la comunicazione di scioglimento di una riserva nel processo civile telematico fosse fallita e la cancelleria non se ne fosse accorta, con perdita dell'udienza fissata).
4. Se il deposito in via telematica non riesce per qualsiasi motivo, le cancellerie della sezione fallimentare non accettano il deposito cartaceo. Sarebbe opportuno che venissero fornite specifiche e univoche indicazioni nel caso in cui si verificano queste ipotesi senza dovere ricorrere ad istanze al GD (per le quali, peraltro, nei casi di particolare "formalismo", verrebbe richiesto il deposito in via telematica con il conseguente rischio di perpetuare il problema).
5. Merita, poi, attenzione la mancata generazione da parte del sistema della ricevuta degli allegati con l'indicazione del numero degli stessi soprattutto se correlata alla circostanza che capita che non tutti gli allegati vengano ricevuti (ci è stato segnalato che è accaduto che non sia arrivato lo stesso numero di allegati spediti dal curatore); per l'utente, il problema è parzialmente risolvibile con l'elencazione degli allegati nell'atto (sarebbe, però, opportuno ufficializzare tale indicazione) se la cancelleria stampasse e verificasse subito gli allegati ricevuti richiedendo quelli eventualmente non pervenuti. Ma se così non fosse, il GD si troverebbe a far richiedere il reinvio dei documenti mancanti e a rivedere più volte, quindi, lo stesso atto. Sarebbe opportuno che il sistema introducesse una modifica per consentire l'indicazione del numero di allegati e la loro composizione (sia per quel che attiene l'invio sia per quel che attiene alla ricezione). Sempre in merito agli allegati, si segnala che per gli stessi, la PEC prevede che essi siano inviati nei formati consentiti (cfr. art. 12 DM Ministero Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 in G.U. 18 aprile 2011 n. 89); tali formati sono quelli indicati dall'art. 34 dello stesso DM, che risulta non aver ancora approntato i chiarimenti sul punto. Sarebbe provvidenziale che la Sezione Fallimentare chiarisse le caratteristiche che devono avere gli allegati da depositare telematicamente anche ai fini della relativa compattazione che, in taluni casi, si rende indispensabile in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art.13 del DM 21/2/2011 n.44, è prevista una dimensione massima del messaggio in merito alla quale sarebbe opportuno avere indicazioni precise. I programmi di compattazione, infatti, sono molteplici, ma non è detto che il ricevente usi lo stesso e sia, quindi, in grado di riportare gli allegati al formato originale per poterli leggere. Ad ogni buon conto, acquisire mediante scanner le immagini dei documenti allegati ad alcune Relazione ex art. 33 L.F può comportare un notevole impiego di tempo da parte del curatore e, in prospettiva, da parte del Giudice Delegato (GD) per stamparli. Riteniamo, peraltro, fondamentale siano date indicazioni precise sulle modalità di compattazione dei file poiché il destinatario potrebbe non avere il programma

idoneo per riportare i documenti al formato originale.

Con riferimento alla **Relazione ex art. 33 L.F.**, sarebbe opportuno, peraltro, chiarire se il curatore debba predisporre l'atto secondo le modalità attualmente in uso presso la Sezione Fallimentare, oppure secondo il più succinto modello ministeriale.

In ogni caso, poiché il sistema, in ipotesi di invio telematico o deposito fallito, rilascia come messaggio la dicitura "error" accompagnata da un codice numerico, sarebbe il caso di distribuire a tutti gli utenti, un "legenda" contenente il significato di ognuno dei codici che il sistema invia e le modalità di risoluzione in caso di errore.

Si è verificato in più occasioni che il **sistema centrale del Ministero di Giustizia non funzionasse**, o lo stesso fosse bloccato per giorni; in questo caso, non è stato possibile accedere agli avvisi di cancelleria telematici, eseguire depositi e controllare ogni altro evento concernente le procedure. Poiché tale eventualità sta generando una giustificata preoccupazione, sarebbe opportuno che fosse chiarito come si eviti, in tali casi, di incorrere in decadenze.

Delle quattro **software houses** accreditate presso la sezione fallimentare*, solo Aste Giudiziarie e Zucchetti, consentono a coloro che operano con Macintosh (Mac) utilizzando il sistema operativo Mac OS di procedere con il PTF. Mentre, però, Aste Giudiziarie, dichiaratamente non presta assistenza, Zucchetti prevede, allo stato, un costo comprensivo del gestionale che non è riconosciuto dalla sezione fallimentare. Sarebbe, forse opportuno che le software houses che intendano essere/rimanere accreditate presso la sezione operino con tutti i sistemi operativi, si uniformino sui costi e garantiscano un'assistenza effettiva che, allo stato, non è sempre perfettamente puntuale.

Il Ministero garantisce la conservazione del **LOG** - che è il documento informatico generato dal sistema, contenente la registrazione cronologica di una o più operazioni informatiche transitate attraverso il proprio gestore - per 5 anni. Sarebbe ragionevole che anche le software houses abbiano o rilascino la stessa garanzia.

L'art.34 del DM 21/2/2011 n.44 prevede che le specifiche tecniche siano stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia sentito DigitPA sentito il Garante per la **protezione dei dati personali per i relativi dati**. Alcuni hanno manifestato preoccupazione per tale previsione in considerazione del fatto che le software houses sono private. E' possibile chiarire che tale timore non è giustificato spiegando il perché?

Per i **fallimenti senza attivo** andrebbe confermato che il costo sia da addebitare al Campione Civile e con quali modalità.

Un problema si pone per la comunicazione di avvenuta **nomina a curatore**, e di **accettazione della nomina**. Si segnala che la comunicazione di avvenuta nomina, fino ad oggi, avviene con avviso telefonico da parte della cancelleria della Sezione Fallimentare e che l'accettazione della carica non può avvenire mediante il deposito del cartaceo, né telematicamente, non essendo prevista tra gli atti del PTF.

Per quel che concerne i **mandati di pagamento**, la procedura attualmente seguita prevede che il curatore presenti l'istanza in via telematica; deve, poi, recarsi in cancelleria per cercare il cartaceo (sotto il profilo pratico, non facilmente reperibile in quanto gli atti telematici stampati non hanno segni distintivi che ne consentano una rapida individuazione) ed abbinarvi il mandato di pagamento, con doppio impiego di

tempo da parte del curatore, e del Giudice, il quale deve rivedere l'istanza per firmare il mandato e con il rischio, soprattutto di far decorrere i termini per il pagamento. Ritiene sia possibile che per le istanze per l'autorizzazione al pagamento, allo stato, si continui a operare in via cartacea?

Ci è stato segnalato che "Consolle Avvocati" non contempla i **concordati** (le uniche anagrafiche previste sono per il Fallimento e per i Creditori). Pare che anche le software houses non siano adeguate per le procedure di concordato.

Un altro aspetto di criticità attiene alle **domande di ammissione al passivo** depositate tempestivamente, ma in forma cartacea. Informalmente, è stato indicato che sarebbe previsto che la cancelleria provveda a "caricare l'anagrafica"; a seguito di tale caricamento il curatore verrebbe a conoscenza dell'esistenza dell'insinuazione che potrebbe esaminare unitamente ai relativi allegati nel formato cartaceo. Il timore è che le insinuazioni siano caricate tutte insieme ed all'ultimo momento con conseguente impossibilità per il curatore di esaminarle tempestivamente. Sarebbe opportuno dare un'indicazione univoca alla cancelleria sulle modalità e le tempistiche di comunicazione al curatore delle domande di ammissione al passivo. Analogamente, sarebbero opportune le indicazioni alle cancellerie in ordine alle **osservazioni sul progetto di stato passivo** per le quali i curatori dovrebbero essere avvisati in tempo reale per evitare di andare in udienza senza conoscerle.

Sarebbe, altresì, d'aiuto che fossero date indicazioni univoche su come consentire il deposito di atti a tutti gli utenti non curatori che non utilizzano il PTF o sistemi gestionali.

Ci permettiamo, altresì, di suggerire di dare istruzioni sui rapporti tra PTF e Digicamex in quanto è stata percepita una certa confusione in merito.

Infine, ci si pone uno scrupolo conseguente al fatto che il processo fallimentare non è sottoposto alla **sospensione feriale dei termini**. In caso di PTF è chiaro che possano avvenire comunicazioni da parte della cancelleria anche durante il mese di agosto, ma ciò comporterebbe problemi al curatore che, nel mese di agosto potrebbe essere assente per qualche giorno e potrebbe non riuscire accedere alle comunicazioni. E' forse possibile dare indicazioni anche alla cancelleria di non fare comunicazioni telematiche nello stesso periodo, salvo in casi di estrema urgenza?

Ella comprenderà come sia indispensabile esaminare gli aspetti di criticità qui segnalati. Da parte della Commissione, per alcune delle problematiche ci sono stati dei suggerimenti che vogliono essere solo un modo di proporre una soluzione dei problemi evidenziati, ma per i quali, senz'altro, Ella potrà individuare soluzioni migliori.

La Commissione resta, come sempre, a Sua disposizione e coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

La Commissione Procedure Concorsuali

il Presidente Avv. Franco Lo Passio

il referente Avv. Giovanna Rango

il referente Avv. Albertina Gavazzi



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

E
FONDAZIONE FORENSE DI MILANO

in collaborazione con
Commissione Procedure Concorsuali

e
CESPEC Centro Studi Procedure esecutive e concorsuali

MILANO

Sala Valente Via San Barnaba n.29

Mercoledì 28 Settembre 2011 ore 14,30 – 17,30

LA CONSECUZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI

1. La consecuzione del fallimento al concordato preventivo dopo le riforme: casi di conversione e profili processuali (avv. Niccolò Nisivoccia - avvocato in Milano)
2. La consecuzione del fallimento al concordato preventivo: effetti (decorrenza dei termini per l'esercizio delle azioni revocatorie; efficacia degli atti compiuti prima dell'ammissione al concordato, durante il concordato e dopo l'omologazione del concordato; prededucibilità dei crediti; sospensione del decorso degli interessi; compensazione, effetti sui contratti pendenti) (avv. Cesare P. Franzi - avvocato in Milano)
3. Le ulteriori ipotesi di consecuzione (casi di conversione, profili processuali ed effetti)
 - consecuzione di liquidazione coatta amministrativa a concordato preventivo
 - consecuzione di amministrazione straordinaria a concordato preventivo
 - consecuzione di fallimento ad amministrazione straordinaria (avv. Massimo Simeon - dottore di ricerca in diritto dell'impresa - avvocato in Trieste)
4. Un caso atipico: accordo di ristrutturazione dei debiti seguito da fallimento (dott.ssa Francesca Mammone - Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Milano)

Coordinatori: Avv. Prof. Angelo Castagnola – Avv. Franco Lo Passo